

LEGITTIMO IMPEDIMENTO

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (nella specie l'incolpato, che aveva nominato un proprio difensore, ha fatto pervenire mero certificato indicante uno stato febbrile ma non anche l'assoluta impossibilità a comparire, mentre il difensore è risultato assente senza alcuna giustificazione).

(CDD Napoli - Dec. n. 29 del 22.7.2020 – Pres. De Angelis, Est. De Benedictis)